

**Oggetto: Porto di Napoli località Vigliena- Rilascio di una concessione della durata di 30 anni per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile di 20.000 metri cubi all'interno del Porto di Napoli , ubicato sul Molo Vigliena all'interno della Darsena Petroli (in area portuale e industriale) che preveda la ricezione di GNL tramite navi metaniere di capacità massima di circa 30.000 metri cubi, lo stoccaggio del GNL all'interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale, il caricamento del GNL su autobotti *isocontainer* e su navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da autobotti, nonché la possibilità di eseguire operazioni di bunkeraggio e di *transshipment*. –**  
**RISCONTRO A QUESITI IN DATA 30.11.2020.**

### **Quesito n.1**

#### **Partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica**

Con riferimento alla Sezione 7 e Sezione 12 della procedura di cui all'Avviso approvato con Delibera presidenziale n. 231 del 5.11.2020 ("Avviso"), nel caso i cui due o più soggetti intendano partecipare in ATI alla procedura, si chiede se:

- a. è possibile la partecipazione in ATI riservandosi – in caso di aggiudicazione all'ATI – la costituzione di una NEWCO e se tale NEWCO potrà sottoscrivere il contratto di concessione con AdSP del Mar Tirreno Centrale, oggetto di assegnazione nell'ambito della procedura.
- b. In caso affermativo, si chiede se la NEWCO debba essere composta:
  1. esclusivamente dai medesimi soci originari dell'ATI aggiudicataria oppure se
  2. nel caso in cui uno dei soci dell'ATI aggiudicataria non intenda procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione, la NEWCO possa essere composta dal socio rimasto e da un soggetto terzo – diverso e provvisto dei requisiti richiesti dall'Avviso - in sostituzione del socio che, dopo l'aggiudicazione della procedura di gara all'ATI, non intende proseguire con la sottoscrizione del contratto di concessione;
- c. in caso di aggiudicazione della procedura all'ATI , ove uno dei soci non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della procedura, è possibile la sottoscrizione del contratto di concessione da parte del socio/soci rimasto/i (singolarmente/in NEWCO) oppure da parte della NEWCO composta dal socio/soci rimasto/i e da un soggetto terzo, previo, in entrambi i casi, il mantenimento dell'importo integrale della cauzione provvisoria di cui al punto 7f.4 dell'Avviso, tramite integrazione/sostituzione della quota:
  1. da parte del socio/soci dell'ATI aggiudicataria rimasto/i e che, da solo/soli, sottoscrive/sottoscrivono il contratto di concessione con Adsp del Mar Tirreno Centrale, oppure
  2. da parte del soggetto terzo che, insieme al socio/soci dell'ATI aggiudicataria rimasto/i, costituirà la NEWCO in sostituzione del socio dell'ATI aggiudicataria che non intenda procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione
- d. in caso di aggiudicazione all'ATI e ove - in caso di risposta negativa al quesito n.1.a. - fosse l'ATI a dover sottoscrivere il contratto di concessione, è possibile integrare la composizione dell'ATI, attraverso l'aumento dei soci partecipanti, prima della sottoscrizione del contratto di concessione e/o dopo la sottoscrizione del predetto contratto di concessione.

#### **RISPOSTA:**

**In caso di aggiudicazione ad una ATI, non si darà facoltà all'ATI aggiudicataria di costituire una NEWCO in cui sia individuato il soggetto concessionario. Ciò in ossequio ai principi in tema di immodificabilità soggettiva e delle disposizioni che escludono la libera trasferibilità delle concessioni tra soggetti privati, ed in particolare, in relazione al divieto posto nell'avviso, di dar luogo al subingresso ex art. 46 C.N. (cf. par. 1b) dell'Avviso) . Ove uno dei componenti dell'ATI**

non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della procedura, per le motivazioni previste dalla norma ovvero *“esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento”* è possibile la sottoscrizione del contratto di concessione da parte delle compagini componenti l'ATI rimaste, fatto salvo il possesso da parte dei rimanenti soci, singolarmente o nel loro complesso, dei requisiti previsti dal bando. In caso ciò non si verifichi è evidente che l'aggiudicazione sarà annullata e la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare la gara alla successiva classificata in graduatoria. Si applicano alla fattispecie i principi dell'art. 48 comma 19 D.Lgs. 50/2016 in cui è previsto che: *“E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.”* La sottoscrizione del titolo concessorio sarà, inoltre, condizionata al mantenimento dell'importo integrale della cauzione provvisoria di cui al punto 7f.4 dell'Avviso, tramite integrazione della quota, da parte del socio/soci dell'ATI aggiudicataria rimasto/i e che, da solo/soli, sottoscrive/sottoscrivono il contratto di concessione con Adsp del Mar Tirreno Centrale.

Ove, inoltre, l'ATI aggiudicataria sottoscriva il contratto di concessione, dovrà essere fatta salva l'immodificabilità dell'ATI, quindi, non potranno aggiungersi ulteriori soci partecipanti, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, nè dopo la sottoscrizione del predetto contratto di concessione. Ciò in ossequio al principio stabilito nell'Art. 49, comma 9 D.Lgs. 50/2016 in cui si prevede: *“E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.”*

## Quesito n.2

### **Documentazione amministrativa - Requisiti**

Con riferimento al punto 8c.1, *Avviso*, laddove si richiede che la domanda di partecipazione da redigersi utilizzando il Modello A debba contenere la dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato precisando il nominativo di tutti gli **amministratori con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici**, o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro (lett.d), si chiede se:

- a) va fornito il nominativo dei consiglieri di amministrazione con poteri di rappresentanza, direzione o controllo oppure anche il nominativo di soggetti con procura che non rivestano ruoli nel CdA;
- b) nel caso in cui vadano forniti anche i nominativi di procuratori estranei al CdA, si chiede se è necessario fornire quelli di tutti i soggetti dotati di procura all'interno dell'azienda oppure solo i nominativi dei soggetti dotati di procura nell'abito dell'azienda con riferimento alla specifica linea di business interessata dalla procedura di Avviso.

### **RISPOSTA:**

**Ai fini dei controlli in capo alla Stazione Appaltante (art.85 D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.) va fornito il nominativo dei consiglieri di amministrazione con poteri di rappresentanza, direzione ed anche il nominativo di tutti soggetti dotati di procura all'interno dell'azienda, anche dei procuratori che non rivestano ruoli nel Consiglio di Amministrazione. Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti**

enunciati, ai fini del rilascio del titolo concessorio, dovranno successivamente presentare autocertificazione antimafia con indicazione dei familiari conviventi di maggiore età; tale secondo e più ampio adempimento, inclusivo dei dati dei familiari conviventi, potrà essere espletato dopo l'aggiudicazione.

### Quesito n. 3

#### **Cauzione provvisoria, Garanzie.**

- a. Con riferimento al punto 7f.4), *Avviso*, laddove si fa riferimento alla cauzione provvisoria ex art. 93, D. Lgs. 50/2016 novellato dal successivo D. Lgs. 56/2017 di importo pari a €1.151.600,00 si chiede se è possibile rilasciare una fideiussione, in luogo di una cauzione, così come previsto dal comma 1 del richiamato art. 93.
- b. Con riferimento al punto 7f.4, in caso di partecipazione in ATI alla procedura, si chiede se i soggetti partecipanti all'ATI possano fornire la garanzia provvisoria *pro quota*.
- c. Con riferimento al punto 7f.4 e alla Sezione 11, *Avviso*, si chiede se le fideiussioni da rilasciarsi ai fini della procedura di cui all'Avviso debbano essere dotate di autentica notarile.

#### **RISPOSTA:**

In aderenza ai principi dell'art. 93, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile rilasciare una fideiussione, in luogo di una cauzione, che potrà essere fornita *pro quota* dai soggetti partecipanti l'ATI. Ai sensi del Regolamento per la gestione dei beni demaniali marittimi adottato dalla scrivente AdSP con Delibera 358/2018, il testo della fideiussione deve contenere l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione.

### Quesito n. 4:

#### **Domanda su Costi adeguamento Banchina**

- d. I limitati dati disponibili sulle banchine a gravità interessate dal progetto non permettono di escludere la necessità di interventi di rinforzo ai fini di consolidamento delle stesse per rispondere ai requisiti di resistenza sismica definiti dalla norma UNI EN 1473, riferimento per la progettazione di impianti GNL. Nelle fasi di progettazione più avanzata sarà pertanto necessario confermare la necessità di interventi di consolidamento. Ai fini della corretta definizione dell'impegno economico a carico del concessionario, qualora venisse confermata la necessità di interventi di adeguamento/consolidamento delle banchine, si chiede di esplicitare se tali interventi sono da ritenersi a carico del realizzatore del progetto o a carico dell'ADSP MTC

#### **RISPOSTA:**

In merito al quesito si evidenzia che allo stato attuale di analisi e progettazione non risultano elementi tali da definire la titolarità e gli oneri degli interventi. A tal riguardo, si specifica che l'art. 28 del Regolamento per la gestione dei beni demaniali marittimi adottato dalla scrivente AdSP con Delibera 358/2018, prevede che *"In caso di investimenti effettuati da soggetti privati e finalizzati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o a interventi di manutenzione straordinaria dei beni ricadenti nella giurisdizione dell'Adsp la determinazione dei canoni sarà oggetto di separato provvedimento di disciplina della materia"*. In ogni caso, l'eventuale riduzione - nel momento in cui saranno definite anche modalità e titolarità degli interventi - in considerazione dell'entità dell'intervento ed in ragione del combinato disposto

deli artt. 28 e 29 del Regolamento di cui alla citata Delibera 358/2018, non potrà superare la misura del 50% del canone su base annua.

Si precisa, ad ogni modo, che l'eventuale attribuzione di tale scomputo nel caso specifico, potrà essere valutato solo a seguito del rilascio della concessione di cui al presente bando, quale separato procedimento da condursi ai sensi dell'art. 24 RCN e non nell'ambito della procedura valutativa delle offerte di gara.

Il Dirigente UABDMLP  
Dr. Giovanni Annunziata